

ciascuno, per un complesso di L. 52.000 annue; 2°) un contributo dell'Istituto pari alla somma suddetta di L. 52.000; 3°) le multe applicate agli impiegati per ritardi; onde nel decorso anno fu raccolto un fondo di L. 13.000; 4°) un contributo annuo della Amministrazione, per concessione di sussidi, in L. 10.000.

Con Regio Decreto 8 novembre 1928-VII N° 2645, fu eretto in corpo morale l'Ente Nazionale Fascista di previdenza e di assistenza fra i dipendenti dagli Enti parastatali ed assimilati.

Le prestazioni obbligatorie dell'Ente Nazionale sono)

- a) assistenza sanitaria in caso di malattie dell'iscritto e di persona della sua famiglia, e assistenza in caso di parto alle iscritte e alle mogli degli iscritti;
- b) indennità in caso di morte dell'iscritto o di persona della sua famiglia;

Il diritto alle prestazioni, di cui alla lettera a), decorre dal 60° giorno da quello in cui ha inizio l'iscrizione ai sensi dell'art. 5.